

SENTENZA 07656 DEL 19 FEBBRAIO 2008

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 15/01/2008
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 120
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 015103/2007
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) B.R., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 03/11/2006 CORTE APPELLO di POTENZA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr.
COLONNESE ANDREA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. MURA Antonio, che ha
concluso per l'inammissibilità del ricorso.

OSSERVA

La Corte d'appello di Potenza con sentenza 3.11.2006 confermava la
decisione del G.U.P. del tribunale di Potenza in data 4.11.2005 con
la quale B.R. era stato condannato per i reati di
ingiuria aggravata (capo A della rubrica), violenza a pubblico
ufficiale (capo B) e lesioni aggravate in danno dell'agente di
polizia C.R. (capo C).

Propone ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di
legge e vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di
responsabilità per il reato di cui al capo A).

Deduce - riproponendo analoga doglianza avanzata in appello e
disattesa - che l'espressione rivolta agli agenti ("che cazzo volete,
chi cazzo siete") aveva significato scurrile ma non era idonea a
ledere l'onore ed il decoro della persona cui era stata rivolta.

Il motivo è destituito di fondamento ed il ricorso deve esser
rigettato con le conseguenze di legge.

Deve premettersi che l'accertamento della portata ingiuriosa di una
locuzione rientra nei compiti del giudice di merito, risolvendosi,
quindi, in un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato,
si sottrae al sindacato di legittimità.

Ciò premesso, va osservato che la Corte territoriale ha argomentato
che la frase rivolta agli operanti, oltre che triviale, ha

un'oggettiva idoneità a ledere l'onore ed il decoro del destinatario, tanto più nel caso in esame, apparendo evidente il proposito di mortificare l'operato degli agenti, apostrofati, nell'adempimento del proprio dovere, con un epiteto che è sinonimo di disprezzo dell'uomo, della sua dignità e del prestigio di pubblico ufficiale.

Trattasi di osservazioni appropriate con le quali - in considerazione del contesto nel quale la frase venne pronunciata e della personalità delle persone offese - è stata ragionevolmente affermata la valenza offensiva dell'espressione in oggetto; l'apprezzamento, sorretto da corrette argomentazioni, resta sottratto alle censure del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2008.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2008